

società fallibile;

- d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

Rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare;
- l'indicazione delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare;

Vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] Gestore designato dall'O.C.C. di Pordenone;

Rilevato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzioni compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

Rilevato che allo stato, anche alla luce delle ricerche svolte dal Gestore non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

Rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che:

- [REDACTED] lavora con contratto a tempo indeterminato quale dipendente dell'impresa "[REDACTED]" come [REDACTED] percependo un reddito annuale di circa € 21.000,00 (più precisamente € 21.963,44 nel 2019 ed € 21.174,00 nell'anno 2018);



- è coniugato con [REDACTED] che percepisce un reddito mensile di circa € 900,00 ed ha due figli economicamente indipendenti che non compongono il nucleo familiare;
- non possiede beni mobili registrati o immobili;
- è titolare del conto corrente n. [REDACTED] ove alla data del 23/7/2020 il saldo ammontava a € [REDACTED]; del conto corrente n. [REDACTED], cointestato con la moglie, ove il saldo alla data del 23/7/2020 ammontava a € [REDACTED];
- risulta titolare di una carta revolving n. [REDACTED] con un fido di € [REDACTED] e scadenza il 30/11/2022 e di una carta prepagata n. [REDACTED] emessa nel febbraio 2019;

Ritenuto che le somme depositate sui conti correnti di cui sopra saranno oggetto di conferimento alla procedura unitamente a parte dello stipendio mensile percepito da [REDACTED] (escluso quanto necessario per il proprio sostentamento per 12 mensilità), non essendo il debitore proprietario di beni immobili, mobili registrati o altre utilità;

Rilevato, sul punto, che il ricorrente indica in € 23.047,00 annuo (per un fabbisogno mensile di € 1.920,58) l'importo necessario per il sostentamento del nucleo familiare formato dai due coniugi (anche la moglie contribuisce con il proprio reddito alle spese familiari e corrisponde il canone mensile di locazione dell'immobile di cui è locataria pari a € 640,00);

Ritenuto di individuare nell'importo di euro 1.200,00 mensili (per 12 mensilità), rimanendo la tredicesima mensilità interamente conferita alla procedura, la parte di reddito da destinare al sostentamento del ricorrente, così che detto importo rimanga a disposizione del debitore e venga escluso da qualsiasi iniziativa esecutiva anche individuale;



Ritenuto, in particolare, che le spese per il mantenimento dell'autovettura non intestata al ricorrente debbano essere sostenute dal proprietario della stessa, dovendosi altrimenti ritenere che detto bene sia stato sottratto all'attivo della procedura mediante intestazione a familiare non sottoposto alla procedura concorsuale;

Rilevato che tutto il reddito annuo eccedente tale importo di euro 1.200,00 mensili, oltre l'intera tredicesima, sarà acquisibile all'attivo della procedura così costituendo una parte dell'attivo di liquidazione, unitamente all'importo depositato sui conti correnti;

Rilevato che il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.;

Rilevato, quanto ai rapporti con le eventuali procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire per tutta la durata del procedimento liquidatorio (nemmeno se avviate da creditori fondiari);

Rilevata l'opportunità di nominare Liquidatore lo stesso Gestore che ha svolto le funzioni di OCC e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n. 3/2012:

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED]
[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED] in via [REDACTED];

nomina Liquidatore l'Avv. [REDACTED];

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione disponendo il versamento delle somme



depositate sui conti correnti intestati al ricorrente, su un conto corrente bancario da intestare alla procedura;

fissa la data del 30/12/2020 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

fissa al Liquidatore termine fino al 15 dicembre 2020 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 sexies L. n. 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentipordenone.com sez. composizione della crisi, link "mostra tutte", nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese;

dispone che il Liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che è escluso dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale la somma mensile di € 1.200,00 (per 12 mensilità) di quanto percepito da [REDACTED] dall'attività lavorativa svolta;

dichiara che dalla data di deposito del ricorso e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,



da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788, e
2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.
Pordenone, 29/9/2020

Il Giudice
Dott.ssa Roberta Bolzoni

